

2

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 45 del 9.5.1986

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 9 MAGGIO 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 4.2.86 (41/A)ddl "Modifica agli artt.26, 28, 29, 35 e 37 della L.R. 29 maggio 1985 n. 37, concernente "Norme per la disciplina dell'attività estrattiva"

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere Fav. A UNANIMITA' sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Rossi, Mastrangelo, Abbati, Di Rodi, Mariella, Massafra, Fazio, Tedesco.
contrari: /
di astensione: /

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Alberto Tedesco

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dr. Beny Cassano)


R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

La legge in esame, recante disposizioni di modifica alla L.R. 22 maggio 1985, n.37, per un verso corregge meri errori del suddetto testo legislativo, per altro verso adegua la vigente normativa ad esigenze di razionalità riferibili all'organico dell'Ufficio Minerario, il cui potenziamento appare indifferibile in considerazione delle molteplici competenze allo stato attribuite alle Regioni.

La Commissione, nella seduta del 9.5.1986, ha approvato all'unanimità dei voti dei presenti, il testo che si propone all'esame di questo Consesso.

Alberto Tedesco



TESTO DEFINITIVO
REGIONE PUGLIA

punto 2)

Comune Tivolo

ART. *2*

della L.R. 22.5.85, n. 37

All'art. 23 aggiungere il seguente comma.

* Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E.
di cui al successivo art. 31 e seguenti, continuano ad
applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29.7.1927,
n°1443 e successive modificazioni.*

Hedson

REGIONE PUGLIA

ART. ~~24~~

delle C.R. 22-5-85, n. 37

Al 3° comma dell'Art. 24 aggiungere:

“ , nonchè di tutela di alcune particolari risorse minerarie, allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione; i materiali da tutelare saranno individuati ~~di volta in volta~~ ^{periodicamente} dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Industria.”

Heedman

REGIONE PUGLIA

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.1985, n° 37 è sostituito dal seguente:

"La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggono i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo".

All'art. 26 dopo il 2° comma, va aggiunto:

Alle cave *concorso*
~~Alle cave~~ costituite in consorzio sono comuni i contributi di cui

del 10.4.85
all'art. 11 della L.R. n. 15/85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di £ 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15/85 *del 10.4.85* e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987.

Handwritten signature

REGIONE PUGLIA

Dejue art. 3

~~All'art. 26 dopo il 2° comma va aggiunto:~~

I contributi di cui all'art. 12 della
del 10.4.85
L.R. n. 15/85 sono estesi anche ai materiali
di seconda categoria di cui all'art. 2 del
R.D. 1443/27.

Detti contributi saranno erogati secondo le
del 10.4.85
modalità fissate dalla L.R. n. 15/85.

Verdini

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. ~~4~~

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.1985, n° 37 è sostituito dal seguente :

" E' punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art.22; con la sanzione amministrativa da L.500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art.2; con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L.10.000.000 la violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L.20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9."

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. ⁵ -

Il 1° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.1985, N° 37 è sostituito dal seguente:

"E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) L'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) L'ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;
- e) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per ciascuna provincia, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
- i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologica-ambientale".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:

"I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito della rispettiva provincia".

REGIONE PUGLIA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

23, 24, 26, 28, 29, 31, 35 e 37

Modifiche agli artt. 26, 28, 31, 35 e 37 della L.R. 22 maggio 1985 n° 37, concernente "Norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

Per Art. 6
della L.R. n. 37/85
del 22.5.85

All'art. 31, aggiungere il seguente comma:

- 4 Nelle more della redazione del P.R.A.E., la Regione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitoli speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche e termofisiche.

Il termine, stabilito all'art. 35 - 2° comma -, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n.37/85 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene modificato da "sei mesi" a "dieciotto mesi" dalla data di entrata in vigore della legge in

prorogato al 31. XII. 1988

questione.

Gli esercenti di cave ~~in attività~~ che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35 - 2° comma -, potranno continuare l'attività purchè la richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma."

Redazione

già denunciate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59,

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. ~~7~~ -

Il secondo comma dell'art. 35 della L.R. 22.5.1985 n°
37 è sostituito dal seguente.:

• La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata,
in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro un an
no dalla data di entrata in vigore della legge stessa." *118*

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. ~~2~~ -

L'art. 37 della L.R. n° 37/85 del 22.5.1985 è sostituito dal seguente:

"Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'art. 13 - 8° comma - relativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 5.2.86